



Comune di Gravesano

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
E LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE
(REGOLAMENTO AP)**



(versione giugno 2022)

DEFINIZIONI	4
BASI LEGALI	5
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
ART. 1 COSTITUZIONE	6
ART. 2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	6
ART. 3 BASI GIURIDICHE.....	6
ART. 4 ORGANIZZAZIONE	6
ART. 5 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	6
ART. 6 COMPETENZE DEL MUNICIPIO	7
ART. 7 CONTABILITÀ DEL SERVIZIO	7
ART. 8 COPERTURA DEI COSTI – TASSE D'UTENZA	7
ART. 9 ZONA DI DISTRIBUZIONE.....	7
ART. 10 COMPITI DEL COMUNE.....	8
CAPITOLO II IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	9
ART. 11 PIANO GENERALE ACQUEDOTTO.....	9
ART. 12 RETE DI DISTRIBUZIONE	9
ART. 13 CONDOTTE PRINCIPALI	9
ART. 14 CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE	9
ART. 15 COSTRUZIONE	9
ART. 16 IDRANTI.....	9
ART. 17 ACCESSO, AZIONAMENTO DI IDRANTI E SARACINESCHE	9
ART. 18 MESSA A TERRA	9
CAPITOLO III ALLACCIAMENTI	10
ART. 19 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO.....	10
ART. 20 RIFIUTO DI ALLACCIAMENTO	10
ART. 21 TRACCIATO E CARATTERISTICHE	10
ART. 22 CONDIZIONI TECNICHE	10
ART. 23 UTILIZZAZIONE DI PROPRIETÀ PRIVATE, SERVITÙ	11
ART. 24 REALIZZAZIONE DELLE CONDOTTE DI ALLACCIAMENTO	11
ART. 25 PROPRIETÀ DELL'ALLACCIAMENTO E DORSALE	11
ART. 26 VETUSTÀ CONDOTTE.....	11
ART. 27 SOSTITUZIONE ALLACCIAMENTO E DORSALE	12
ART. 28 MANUTENZIONE ALLACCIAMENTO E DORSALE	12
ART. 29 MODALITÀ DI INTERVENTO	12
ART. 30 MESSA FUORI ESERCIZIO.....	12
CAPITOLO IV INSTALLAZIONI INTERNE.....	13
ART. 31 ESECUZIONE.....	13
ART. 32 PRESCRIZIONI TECNICHE	13
ART. 33 COLLAUDO	13
ART. 34 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL' ALLACCIAMENTO	13
ART. 35 PERICOLO DI GELO	13
ART. 36 DOVERE DI INFORMAZIONE	14
ART. 37 CONTROLLI.....	14
ART. 38 RESPONSABILITÀ.....	14
ART. 39 IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE	14
CAPITOLO V FORNITURA DELL'ACQUA.....	15
ART. 40 PRINCIPI.....	15
ART. 41 OBBLIGO DI PRELIEVO	15
ART. 42 LIMITAZIONE DELLA FORNITURA.....	15
ART. 43 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ.....	15
ART. 44 DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACQUA	16
ART. 45 PRELIEVO ABUSIVO.....	16
ART. 46 FORNITURE TEMPORANEE DI ACQUA – ACQUA PER CANTIERI.....	16
ART. 47 FORNITURA DELL'ACQUA A ENTI PUBBLICI	16
ART. 48 DISDETTA DELL' ABBONAMENTO.....	16
ART. 49 RIPRISTINO DELL' ABBONAMENTO	16
ART. 50 LIMITAZIONE DI PORTATA PER INSTALLAZIONI SPECIALI	17
ART. 51 PISCINE E FONTANE	17
ART. 52 PRELIEVI DI PUNTA ANORMALI E FORNITURE SPECIALI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE	17
ART. 53 UTILIZZO DI ACQUE PROPRIE, ACQUE PIOVANE E ACQUE GRIGIE	17

CAPITOLO VI	APPARECCHI DI MISURA	18
ART. 54	MISURA E LETTURA	18
ART. 55	PROPRIETÀ E MANUTENZIONE	18
ART. 56	UBICAZIONE	18
ART. 57	RESPONSABILITÀ	18
ART. 58	PRESCRIZIONI TECNICHE	18
ART. 59	CONTESTAZIONI	18
ART. 60	DISFUNZIONI	19
ART. 61	SOTTO-CONTATORI	19
CAPITOLO VII	FINANZIAMENTO	20
ART. 62	AUTONOMIA FINANZIARIA	20
ART. 63	DETERMINAZIONE DELLE TASSE	20
ART. 64	SPESE PER LE CONDOTTE PRINCIPALI E DI DISTRIBUZIONE	20
CAPITOLO VIII	COSTI ALLACCIAMENTO	21
ART. 65	ALLACCIAMENTO	21
ART. 66	CASISTICA E CRITERI DI CALCOLO	21
ART. 67	LIMITI MINIMI E MASSIMI	21
ART. 68	COSTI DI POSA	21
ART. 69	SPESE DI COLLAUDO	21
ART. 70	OFFERTA E FATTURAZIONE DEI COSTI DI REALIZZAZIONE	21
ART. 71	ALTRI COSTI	22
ART. 72	COSTI DELLA DORSALE	22
CAPITOLO IX	TASSE	23
ART. 73	TASSA DI UTILIZZAZIONE	23
ART. 74	CALCOLO BASE E TASSA CONSUMO	23
ART. 75	ALTRE TASSE	24
ART. 76	INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA	25
ART. 77	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	25
ART. 78	FATTURAZIONE E ACCONTI PER COSTI DI FORNITURA	25
ART. 79	INCASSO ED ESECUZIONE	25
ART. 80	IMPOSTA VALOR AGGIUNTO	25
CAPITOLO X	CAUZIONI	26
ART. 81	IN GENERALE	26
ART. 82	DEROGHE	26
ART. 83	IMPORTO E GENERE DELLA CAUZIONE	26
ART. 84	INADEMPIENZA	26
ART. 85	RESTITUZIONE	26
ART. 86	ACQUISIZIONE CAUZIONI	26
CAPITOLO XI	MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE	27
ART. 87	CONTRAVVENZIONI	27
ART. 88	CONTESTAZIONI E PROCEDURE	27
CAPITOLO XII	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	28
ART. 89	ABROGAZIONE	28
ART. 90	ENTRATA IN VIGORE	28

DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua greggia	acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità;
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più utenze su fondo privato;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
Servizio	Servizio di fornitura dell'acqua potabile a gestione diretta da parte del Comune

BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti Leggi, Ordinanze e Direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

Leggi e Ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 9.1.2.1

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1**
Costituzione
- ¹ Il Servizio di approvvigionamento e di distribuzione dell'acqua potabile (in seguito Servizio), è istituito e gestito dal Comune di Gravesano entro i confini giurisdizionali comunali.
- ² Il Municipio amministra il Servizio e lo rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio. Il Servizio è sottoposto alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale.
- Art. 2**
Scopo e campo di applicazione
- ¹ Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Comune e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
- ² Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.
- Art. 3**
Basi giuridiche
- ¹ Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
- ² Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
- ³ L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- ⁴ Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.
- Art. 4**
Organizzazione
- Organi del Servizio sono:
- a) il Consiglio comunale;
 - b) il Municipio
 - c) la Commissione di revisione (Commissione della gestione).
- Art. 5**
Competenze del Consiglio Comunale
- ¹ Il Consiglio comunale:
- a) adotta il Regolamento Acqua Potabile e lo modifica;
 - b) approva le tariffe e le tasse del Servizio;
 - c) esercita la sorveglianza sulla gestione;
 - d) esamina e delibera sul conto preventivo e consuntivo;
 - e) autorizza le spese d'investimento;
 - f) nomina la Commissione di revisione (Commissione della Gestione);
 - g) decide l'esecuzione delle infrastrutture comunali per l'erogazione dell'acqua potabile, sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
 - h) decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
 - i) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative ¹⁾.
- ² È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC. Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.
- ³ Per le deleghe giusta l'art. 13 cpv. 2 LOC si rinvia all'art. 8 cpv. 2 del Regolamento organico comunale.
- ⁴ Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate e appronta i necessari controlli.
- ¹⁾ *Il consenso del Consiglio comunale per stare in causa non è necessario per le vertenze amministrative e quelle relative all'incasso delle bollette, per fornitura o prestazioni, nelle procedure sommarie, nonché per le azioni possessorie o provvisoriale.*

**Art. 6
Competenze del
Municipio**

¹ Il Municipio è responsabile del Servizio di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio ed al suo miglioramento.

² Inoltre:

- a) presenta al Consiglio Comunale il preventivo ed il consuntivo del Servizio;
- b) propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti, sulla base di progetti e preventivi definitivi;
- c) allestisce il Regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- d) stabilisce, entro i limiti fissati dal presente Regolamento, le tariffe e le tasse;
- e) può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- f) nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- g) nomina il responsabile del Servizio;
- h) delibera in tema di commesse pubbliche;
- i) sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- j) approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- k) approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- l) dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

³ Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 9 del Regolamento organico comunale.

⁴ Per le deleghe decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e le facoltà di spese di gestione corrente si rinvia all'art. 31 rispettivamente all'art. 9 cpv.1 e all'art. 35 del Regolamento organico comunale.

**Art. 7
Contabilità del
Servizio**

La contabilità del Servizio è allestita secondo il modello contabile armonizzato MCA2 ed integrata con quella del Comune. Tutti i costi ed i ricavi del Servizio sono iscritti in uno specifico centro costo.

**Art. 8
Copertura dei
costi –
Tasse d'utenza**

¹ Secondo l'art. 13 cpv. 1 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC), il Servizio deve finanziarsi integralmente tramite le tasse d'uso.

² A tale scopo il Comune costituisce un apposito fondo del capitale proprio dove saranno riportati utili o perdite.

³ Il Servizio deve rispettare il principio dell'equilibrio finanziario e il relativo fondo non può essere negativo per più di 4 anni consecutivi.

**Art. 9
Zona di
distribuzione**

¹ Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del Piano Regolatore comunale.

² Al di fuori della zona edificabile il Servizio è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle aree già raggiunte dalla rete di distribuzione pubblica (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).

³ Riservato il parere dell'Autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere autorizzato il consumo di acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.

⁴ Il Municipio, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.

**Art. 10
Compiti del
Comune**

¹ Il Comune distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

² Il Comune assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

³ Il Comune può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.

⁴ Il Comune provvede in particolare a:

- a) assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- b) informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
- c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- d) assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).

⁵ Il Comune può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Comune definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

⁶ Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

Capitolo II IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

- Art. 11**
Piano generale
acquedotto
- Gli impianti del Comune sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt.5,6 LApprl).
- Art. 12**
Rete di
distribuzione
- La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.
- Art. 13**
Condotte
principali
- ¹ Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
² Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.
- Art. 14**
Condotte di
distribuzione
- Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.
- Art. 15**
Costruzione
- ¹ Il Comune stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
² La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Comune.
- Art. 16**
Idranti
- ¹ Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
- a) definisce la rete degli idranti;
 - b) finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario.
- ² Il Comune assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.
- Art. 17**
Accesso,
azionamento di
idranti e
saracinesche
- ¹ Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
² Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Comune.
³ È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
⁴ Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 87.
- Art. 18**
Messa a terra
- ¹ Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
² Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
³ Il Comune non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

Capitolo III ALLACCIAMENTI

Art. 19 Domanda di allacciamento

¹ Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Comune tramite l'apposito formulario.

² Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

³ Al termine dei lavori, il proprietario è tenuto a richiedere l'esecuzione di un collaudo tecnico da parte del Servizio comunale e a fornire un rilievo conforme all'esecuzione dell'allacciamento.

Art. 20 Rifiuto di allacciamento

¹ Il Comune può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
- c) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune;
- d) quando l'oggetto si trova al di fuori della zona edificabile e non è data la possibilità di allacciamento alla rete di distribuzione.

² I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³ Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 21 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Comune tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 22 Condizioni tecniche

¹ Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

² In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.

³ In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

⁴ Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 23
Utilizzazione di
proprietà
private, servitù

¹ Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

² Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Comune l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³ Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con il Comune.

⁴ Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento, si impegna ad accordare gratuitamente l'installazione sul proprio terreno di parti d'impianto destinati a servire terzi. Qualora siano date le premesse e condizioni, può essere accordata un'adeguata indennità.

⁵ Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c) l'iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Comune prima dell'inizio dei lavori.

⁵ Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁶ Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 24
Realizzazione
delle condotte di
allacciamento

¹ Il Comune, di regola, realizza a sue spese, l'allacciamento dalla rete comunale alla saracinesca (compresa). Il Comune può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori autorizzati.

² I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo VIII.

Art. 25
Proprietà
dell'allaccia-
mento e dorsale

¹ Le parti di allacciamento fino alla saracinesca (compresa) rimangono di proprietà del Comune.

² La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

³ La dorsale – di regola – è di proprietà del Comune.

Art. 26
Vetustà
condotte

La durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale – di regola – è di 40 anni.

Art. 27
Sostituzione
allacciamento e
dorsale

¹ Il Comune può intimare al proprietario di sostituire l'allacciamento privato (o la dorsale) o decidere di sostituirli – con costi a carico del proprietario – in particolare nei seguenti casi:

- a) limitata capacità di trasporto;
- b) non conformità alle vigenti normative;
- c) vetustà dell'allacciamento;
- d) ripetute perdite d'acqua;
- e) altri motivi di ordine tecnico.

² I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo VIII.

Art. 28
Manutenzione
allacciamento e
dorsale

¹ Il Comune può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento e/o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

- a) limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- b) non conformità alle vigenti normative;
- c) ripetute perdite d'acqua;
- d) altri motivi di ordine tecnico.

² Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo VIII.

Art. 29
Modalità di
intervento

¹ Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Comune.

² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, Il Comune può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 30
Messa fuori
esercizio

Il Comune provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo VIII:

- a) nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- b) per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
- c) in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

Capitolo IV INSTALLAZIONI INTERNE

- Art. 31**
Esecuzione
- ¹ Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
- ² I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Comune. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.
- Art. 32**
Prescrizioni tecniche
- ¹ Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Comune.
- ² Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
- ³ Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Comune rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
- ⁴ Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture comunali o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Comune. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Comune può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
- ⁵ Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- Art. 33**
Collaudo
- ¹ Il Comune o un terzo abilitato da esso incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo definitivo si effettua dopo la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune. Il proprietario è tenuto a fornire la documentazione fotografica relativa alla batteria di allacciamento.
- ² Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Comune si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
- ³ Con il collaudo il Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e per gli apparecchi posati dall'installatore.
- ⁴ Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo VIII.
- Art. 34**
Obblighi del titolare dell'allacciamento
- Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.
- Art. 35**
Pericolo di gelo
- Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e/o vuotati. Il titolare dell'allacciamento deve garantire i necessari accorgimenti per un regolare funzionamento, ed è responsabile di eventuali danni, assumendosi ogni spesa che ne dovesse derivare.

- Art. 36
Dovere di
informazione**
- ¹ Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati preventivamente al Comune in forma scritta.
- ² Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Comune danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture comunali.
- ³ Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.
- Art. 37
Controlli**
- ¹ Il Comune deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
- ² Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Comune, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Comune può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
- Art. 38
Responsabilità**
- ¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria o manutenzione insufficiente delle installazioni.
- ² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.
- Art. 39
Impianti di
trattamento
dell'acqua
potabile**
- ¹ L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune.
- ² Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
- ³ Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

Capitolo V FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 40 Principi

- ¹ La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
- ² L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Comune vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'Art. 42.
- ³ L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
- ⁴ Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
- ⁵ Il Comune garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
- ⁶ Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 41 Obbligo di prelievo

- ¹ L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
- ² Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
- ³ In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
- ⁴ All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 42 Limitazione della fornitura

- ¹ Il Comune può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a) forza maggiore;
 - b) eventi atmosferici straordinari;
 - c) carenza d'acqua;
 - d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f) qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g) uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Comune.
- ² Il Comune provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
- ³ Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 43 Esclusione di responsabilità

- ¹ È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 42 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
- ² Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

- Art. 44**
Divieto di
cessione
dell'acqua
- ¹ È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione comunale.
- ² Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.
-
- Art. 45**
Prelievo abusivo
- ¹ Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.
- ² Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
- a) posando derivazioni prima del contatore;
 - b) azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c) utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d) derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
- ³ Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XI.
- ⁴ È riservata la denuncia all'Autorità penale.
-
- Art. 46**
Forniture
temporanee di
acqua – acqua
per cantieri
- ¹ La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata del Comune.
- ² Il Comune può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
- ³ L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre, deve essere dotato di valvola anti-ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.
-
- Art. 47**
Fornitura
dell'acqua a Enti
pubblici
- ¹ Il Comune può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
- ² Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 74.
-
- Art. 48**
Disdetta
dell'abbonamento
- ¹ L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Comune con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 47 cpv. 2.
- ² I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
- ³ Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Comune effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
- ⁴ L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Comune. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.
-
- Art. 49**
Ripristino
dell'abbonamento
- ¹ L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Comune con tre giorni lavorativi di preavviso.
- ² Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 50
Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Comune può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 51
Piscine e fontane

¹ È ritenuta piscina qualsiasi vasca (comprese quelle stagionali) il cui volume supera i cinque (5) mc.

² Il riempimento delle piscine e fontane è regolato dal Municipio tramite specifica Ordinanza.

³ Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

⁴ L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore già installato.

⁵ In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Municipio potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine, irrigazioni e fontane.

⁶ L'evacuazione delle acque delle piscine (a partire da 5 mc) deve avvenire obbligatoriamente tramite la canalizzazione delle acque luride.

⁷ La mancata notifica dell'uso di piscine è passibile di multa in ottemperanza all'art. 87.

Art. 52
Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 50, può essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune, la quale regola gli aspetti tecnici. Il consumo sarà fatturato in base alla tariffa prevista dall'ordinanza (minimo 1.50 CHF/m³ – massimo 2.50 CHF/m³)

Art. 53
Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

¹ L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Comune.

² In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica comunale.

³ La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

Capitolo VI APPARECCHI DI MISURA

- Art. 54**
Misura e lettura
- ¹ Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Comune, che ne assicura la lettura periodica. Il Comune si riserva, per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni, la predisposizione alla posa di contatori con sistema di telelettura.
- ² L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Comune.
- Art. 55**
Proprietà e manutenzione
- ¹ La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.
- ² In caso di trasformazione di edifici, il Comune ha la facoltà di mantenere in esercizio l'apparecchio di misura esistente (in particolare quando la batteria non viene toccata dai lavori), o di procedere alla rimozione dello stesso.
- ³ Qualora venga rimosso, durante i lavori verrà applicata la tassa di allacciamento di cantiere, proporzionata in base all'allacciamento finale previsto ed al termine dei lavori verrà nuovamente posato il contatore.
- Art. 56**
Ubicazione
- ¹ L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Comune, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
- ² Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
- Art. 57**
Responsabilità
- ¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
- ² Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.
- Art. 58**
Prescrizioni tecniche
- ¹ Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Comune.
- ² In caso di inosservanza si applica l'art. 33 cpv. 2.
- Art. 59**
Contestazioni
- ¹ Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
- ² Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 60
Disfunzioni

¹ Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Comune.

² Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

³ Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

⁴ Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

⁵ L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 61
Sotto contatori

¹ L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

² Il Comune ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

Capitolo VII FINANZIAMENTO

Art. 62
Autonomia
finanziaria

¹ Il Servizio di approvvigionamento e distribuzione deve essere finanziariamente autosufficiente.

² Il finanziamento del Servizio è assicurato da:

- a) tasse di allacciamento;
- b) tasse di utilizzazione;
- c) fatturazione di forniture speciali;
- d) sussidi ufficiali;
- e) altre partecipazioni di terzi;
- f) contributi di miglioria.

³ Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 63
Determinazione
delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti nel presente Regolamento.

Art. 64
Spese per le
condotte
principali e di
distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

Capitolo VIII COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 65 Allacciamento

¹ I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- a) la tassa di allacciamento;
- b) i costi di posa delle condotte;
- c) le spese di collaudo;

² Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 66 Casistica e criteri di calcolo

¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a) ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
- b) ogni ampliamento di un allacciamento esistente. In tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento.

² La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 67 Limiti minimi e massimi

L'importo delle tasse di allacciamento (IVA esclusa) è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Condotta in Ferro ("") pollici	Condotta in PE Diametro esterno (mm)	Diametro Interno ghisa (mm)	Importo minimo (CHF)	Importo massimo (CHF)
Non più ammessi	40		1'000.00	2'000.00
	50		1'500.00	2'500.00
	63		2'500.00	4'000.00
	75		3'500.00	6'000.00
	Oltre 75	Oltre 80	4'000.00	8'000.00

Art. 68 Costi di posa

¹ I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Questi sono stabiliti dal Comune.

² Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio tecnico comunale. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 69 Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dal Municipio e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 70 Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

¹ Il Comune allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.

² A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Comune provvede all'emissione della relativa fattura.

³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico, il Comune ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.

⁴ Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 71
Altri costi

¹ I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento e di disdetta dell'abbonamento, sono stabiliti dal Comune.

² Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 68 e seguenti, fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 72
Costi della dorsale

¹ I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.

² Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.

³ Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

Capitolo IX TASSE

Art. 73 Tassa di utilizzo

- 1 La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:
 - a) per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo (art. 74) – tabelle A e B.
 - b) per gli altri casi, da una tassa forfettaria (art. 74).
- 2 Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui sotto.
- 3 L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Art. 74 Calcolo base e tassa consumo

¹ La tassa è composta da una tassa base (cpv. 2, 3, 4 – Tabella A) che comprende anche il noleggio dei contatori (di proprietà del Comune) e da una tassa di consumo (cpv. 5, 6 – Tabella B).

A) Tassa base

² La tassa base (IVA esclusa) è calcolata per ogni contatore sulla base del diametro del contatore montato. Il calibro del contatore è stabilito dal Comune.

³ La tariffa della tassa base è fissata dal Municipio, mediante Ordinanza municipale, in funzione delle necessità finanziarie a copertura dei costi del Servizio. Per durate inferiori è calcolata *pro rata temporis* in funzione dei giorni d'uso. La tassa è a carico del titolare dell'allacciamento.

⁴ La tassa base di cui ai cpv. 2 e 3. è definita dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella:

Tabella A: Tassa base, calcolata tramite diametro nominale contatore

Diametro del contatore (mm)	Unità	Minimo	Massimo
Fino a 20 mm	CHF/anno	100.00	250.00
25 mm	CHF/anno	150.00	350.00
32 mm	CHF/anno	250.00	450.00
40 mm e oltre	CHF/anno	350.00	600.00

B) Tassa di consumo

¹ La tassa di consumo (IVA esclusa) è composta dalla tariffa di consumo per m³, moltiplicata per il totale dei m³ consumati, rilevati tramite lettura periodica del contatore.

² La tassa di consumo di cui al precedente cpv. 1, è definita dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella:

Tabella B: Tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	All'utenza	CHF/m3	1.50	2.50

C) Tassa forfettaria per punto di prelievo

Per la fornitura d'acqua temporanea il servizio può autorizzare – eccezionalmente – l'uso di idranti antincendio.

Nel caso in cui non fosse possibile conteggiare e fatturare sulla base del consumo effettivo misurato, sono prelevate le seguenti tasse.

Tabella C: Tassa di consumo calcolato a forfait per punto di prelievo

Periodo	Unità	Minimo	Massimo
Al giorno	CHF	50.00	200.00

Art. 75
Altre tasse

Sono inoltre prelevate le seguenti tasse:

- a) per cantieri;
- b) per uso idrante;
- c) per richiamo o diffida;
- d) per ricerca perdite.

Tabella A: Tasse per cantieri

Descrizione	Unità	Minimo	Massimo
Tassa base (una tantum)	CHF	250.00	500.00
Tassa consumo al m ³	CHF	1.50	2.50

Tabella B: Tasse per uso idrante

Il Comune può, per motivi ritenuti validi (es. manifestazioni, riempimento grosse vasche o di autocisterne), autorizzare l'uso di idranti antincendio anche per altri scopi, previo pagamento di una tassa base e pagamento del consumo misurato con il contatore.

Descrizione	Unità	Minimo	Massimo
Tassa base (una tantum)	CHF	100.00	200.00
Tassa consumo al m ³	CHF	1.50	2.50

Tabella C: Tasse per richiamo o diffida

Descrizione	Unità	Minimo	Massimo
Per ogni richiamo o diffida di pagamento	CHF	20.00	100.00

D: Tassa per ricerca perdite

Per ogni ricerca eseguita dal Comune su tubazioni private, vengono fatturati i costi effettivi.

¹ I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Municipio.

² Il Municipio si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

- Art. 76**
Incentivo per la realizzazione di sistemi di recupero dell'acqua piovana
- ¹ La realizzazione di nuovi sistemi di recupero dell'acqua piovana nelle costruzioni sia residenziali, artigianali o industriali è incentivata dal Comune.
- ² Il finanziamento consiste nella partecipazione ai costi di investimento iniziali per la costruzione di tali impianti.
- ³ La determinazione della percentuale di finanziamento è di competenza del Municipio che la fisserà per Ordinanza, ritenendo un limite massimo del 10% dei costi di investimento per la costruzione del sistema di recupero dell'acqua piovana, ritenuto un contributo massimo di CHF 1'000.00 per caso. L'Ordinanza definirà anche la procedura per la richiesta di sussidio, per i controlli e per le modalità di versamento del contributo.
- Art. 77**
Contributo di solidarietà
- Il Comune e per esso il Municipio, destina annualmente 1 cts. per ogni metro cubo di acqua potabile fatturata all'utenza quale contributo di solidarietà per sostenere progetti riconosciuti sostenibili che favoriscono l'accesso all'acqua potabile.
- Art. 78**
Fatturazione e acconti per costi di fornitura
- ¹ I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Municipio.
- ² Il Municipio si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
- ³ Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
- ⁴ Il costo di fornitura che non ha potuto essere rilevato con il sistema dell'autocertificazione nel periodo fissato dal Municipio per le letture annuali, è attribuito d'ufficio, è calcolato sulla base dei consumi e prezzi stabiliti dall'Ordinanza in vigore. Nel caso di reiterate mancate autocertificazioni il Municipio si riserva di procedere con la lettura forzata. Il presente cpv. si applica anche nel caso di contatori a telelettura qualora vi fosse una mancata presa dei dati.
- Art. 79**
Incasso ed esecuzione
- ¹ Il Comune indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese, scaduto il quale, dopo un'ultima diffida scritta, da avvio alla procedura d'incasso in via esecutiva.
- ² Il Comune ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
- ³ Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.
- Art. 80**
Imposta valore aggiunto
- L'imposta sul valore aggiunto (IVA) verrà addebitata nel modo e nella percentuale previsti dalle relative disposizioni federali.

Capitolo X CAUZIONI

Art. 81 In generale

- ¹ Il Comune può richiedere all'abbonato il versamento di una cauzione.
- ² Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.
- ³ Devono inoltre versare una cauzione:
 - a) gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
 - b) gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Comune;
 - c) gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture;
 - d) gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

Art. 82 Deroghe

Il Comune può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.

Art. 83 Importo e genere della cauzione

- ¹ La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.
- ² La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 84 Inadempienza

- ¹ Il Comune può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
- ² È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 85 Restituzione

- ¹ Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
- ² Il Comune, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 86 Acquisizione cauzioni

- ¹ Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal Comune dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
- ² Decorso tale termine, il Comune provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).
- ³ Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Comune corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

Capitolo XI MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 87 **Contravvenzioni**

¹ Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino ad un importo di CHF 10'000.00, secondo l'art. 145 cpv. 2 della Legge Organica Comunale.

² Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.

³ Il Comune nei casi di infrazione accertata può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Comune per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 88 **Contestazioni e procedure**

¹ Le contestazioni contro le decisioni del Municipio devono essere notificate al Comune entro 30 giorni.

² Contro la presa di posizione del Municipio è data facoltà di reclamo scritto entro 15 giorni dalla notifica.

³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

⁴ Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

Capitolo XII **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 89
Abrogazione Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento dell'Azienda acqua potabile del Comune di Gravesano del 24 settembre 1980 (e modifiche del 2 febbraio 2002).
Lo stesso è di conseguenza abrogato, come pure ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 90
Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore, con effetto al 1° gennaio 2022, dopo l'approvazione della Sezione degli Enti locali.

Approvazione Municipio	6929 Gravesano, 15 novembre 2021 (RM nr. 692)
Approvazione Consiglio comunale	6929 Gravesano, 20 dicembre 2021 (MM nr. 06/2021)
Pubblicazione	6929 Gravesano, 22 dicembre 2021
Approvazione Servizi cantonali	2 giugno 2022